

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2026, n. 26-2483

Legge regionale n. 1/2009 e s.m.i., articoli 9 bis, 22 e 22 bis. Approvazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato (ASA). Approvazione dei criteri per una misura di sostegno all'individuazione e avvio delle ASA. Approvazione degli indirizzi per l'integrazione della convenzione con l'Unione regionale delle ...



Seduta N° 157

Adunanza 27 APRILE 2026

Il giorno 27 del mese di aprile duemilaventisei alle ore 09:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Federico RIBOLDI

DGR 26-2483/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2009 e s.m.i., articoli 9 bis, 22 e 22 bis. Approvazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato (ASA). Approvazione dei criteri per una misura di sostegno all'individuazione e avvio delle ASA. Approvazione degli indirizzi per l'integrazione della convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte, stipulata per il biennio 2026-2027, per la collaborazione nella promozione e valorizzazione dell'artigianato mediante le aree di sviluppo dell'artigianato e per la gestione della misura regionale di sostegno all'avvio delle ASA. Spesa di complessivi euro 966.000,00 sul Cap. 153998 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026-2027-2028.

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 2 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato con Legge Regionale Statutaria n. 1 del 4 marzo 2005, dispone che: "La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie";

- la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1, "Testo Unico in materia di artigianato" e s.m.i., dispone:

- all'articolo 1:

"1. La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.

2. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), della Commissione regionale per l'artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali, nonché di altri soggetti pubblici e privati individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.";

- all'articolo 9 bis, introdotto con la L.R. n. 8 del 26 marzo 2024:

"1. La Regione promuove le aree di sviluppo dell'artigianato quali ambiti provinciali e metropolitani, nei quali enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali, liberamente aggregati, valorizzano le produzioni artigiane, attraverso strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio, accrescendone l'attrattività e rigenerando il tessuto urbano, attraverso la promozione delle imprese artigiane che ivi esercitano la loro attività per sostenerne la competitività, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione.

2. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane nelle loro articolazioni territoriali e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato.

4. La struttura regionale competente in materia di artigianato, verificata la rispondenza delle proposte di cui al comma 2 ai criteri e alle modalità di cui al comma 3, riconosce le aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali.";

- all'articolo 10, comma 2:

"2. Gli interventi regionali previsti dal presente capo sono programmati ed attuati attraverso:

a) l'approvazione di programmi di intervento annuali o pluriennali da parte della Giunta regionale, visto il documento di indirizzi di cui al comma 1, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, presenti nel comitato di coordinamento unitario;

b) gli strumenti di programmazione e attuazione disciplinati dalla normativa regionale in materia di attività produttive, prevedendo eventualmente modalità semplificate per il comparto artigiano";

- all'articolo 22 bis:

"1. La Giunta regionale definisce con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni.

2. I criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalità per la valutazione dell'efficacia delle azioni secondo parametri correlati alla specificità dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'articolo 22, comma 5.";

- il vigente Documento di indirizzi per l'artigianato, approvato con D.G.R. n. 10-2143 del 28 settembre 2015, prevede all'Allegato A, punto 6.3 - Rapporti con il sistema camerale, la stipulazione di convenzioni con Unioncamere Piemonte per l'annotazione delle imprese artigiane al Registro imprese e per la definizione di programmi comuni per la competitività delle imprese;

- la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 ha ricompreso tra le funzioni regionali nell'ambito

dell'artigianato la promozione di forme aggregative per l'esercizio di attività congiunte per l'impresa artigiana, di filiere e distretti produttivi, di progetti integrati a livello territoriale, attraverso le aree di sviluppo dell'artigianato;

- con D.G.R. n. 17-2116 del 29 dicembre 2025 è stato approvato, con il parere della Commissione consiliare competente, il Programma pluriennale d'intervento per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2026-2028 di cui alla L.R. n. 34/2004, art. 6, che prevede, tra l'altro, l'Azione n. 16 "Aree di sviluppo dell'artigianato (ASA)" per supportare gli Enti locali (Comuni singoli o associati) nell'individuazione delle aree di sviluppo dell'artigianato (ASA) di cui all'art. 9 bis della L.R. n. 1/2009, in aggregazione con le Confederazioni regionali artigiane, il sistema camerale e altri soggetti del territorio, nonché a sostenerne la programmazione territoriale per il rafforzamento del sistema produttivo artigiano, la promozione delle imprese artigiane sul territorio, valorizzando anche eccellenze imprenditoriali artigiane;

- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 26 gennaio 2026, n. 139-1545, nell'ambito del Programma 14.01 Industria, PMI e Artigianato - Missione 14 - Sviluppo economico e competitività ha previsto, tra le attività, la definizione dei criteri per l'individuazione delle Aree di Sviluppo dell'Artigianato (ASA) e degli indirizzi per le agevolazioni agli Enti locali per la costituzione delle stesse.

Premesso, inoltre, che:

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" definisce, all'articolo 1, le Camere di commercio quali "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" e all'art. 6, comma 1 prevede che "le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; (...)";

- lo Statuto di Unioncamere Piemonte, all'articolo 4, comma 1, prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione"; al comma 2 prevede che "I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici";

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- in conformità alla predetta normativa è stata da ultimo stipulata la convenzione tra la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per il biennio 2026-2027 (rep. n. 259 del 15/7/2025), in attuazione della D.G.R. n. 17-1251 del 16 giugno 2025 recante: "Approvazione indirizzi per stipula della convenzione per gli anni 2026-2027 tra Regione Piemonte e l'Unione regionale delle Camere

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009, per la valorizzazione della presenza del Piemonte nell'ambito della fiera internazionale AF – l'Artigiano in fiera e per la gestione di misura di promozione delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 22 bis della L.R. 1/2009. Approvazione criteri per la realizzazione della Misura per la promozione delle imprese artigiane piemontesi nella partecipazione a eventi fieristici nazionali e internazionali negli anni 2026-2027. Spesa di complessivi euro 1.700.000,00 sul Cap. 153998 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025-2026-2027".

Dato atto che:

- le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative e il loro Comitato di coordinamento unitario, in occasione di incontri sulla programmazione in materia di artigianato nel corso del 2025 e ad inizio 2026, da ultimo in data 20 febbraio 2026, nonché con nota del Comitato di Coordinamento del 6 marzo 2026 (prot. n. 2972/A19000 del 6 marzo 2026), agli atti del Settore regionale "Artigianato", hanno manifestato interesse per l'avvio del processo di individuazione delle aree di sviluppo dell'artigianato, in particolare condividendo:

- le potenzialità di rilancio di territori attraverso strategie sinergiche di sviluppo locale, anche integrando e potenziando attività svolte sui territori con altre progettualità di soggetti istituzionali che agiscono per lo sviluppo locale;
- la necessità di un protocollo d'intesa tra soggetti interessati all'individuazione di area di sviluppo dell'artigianato con la condivisione di un programma strategico di area;
- l'articolazione negli ambiti provinciali/metropolitano in ventitre aree di sviluppo dell'artigianato, con un bacino di almeno 1200 imprese artigiane ciascuna;
- l'auspicio che l'Amministrazione regionale possa contribuire a sostenere l'individuazione e avvio delle ASA e della relativa programmazione;

- il confronto sull'attuazione del nuovo istituto delle aree di sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 9 bis della L.R. 1/2009 ha coinvolto anche il sistema delle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura del Piemonte, attraverso incontri con Unioncamere Piemonte, da ultimo in data 16 gennaio 2026, nei quali è stato riscontrato l'interesse del sistema camerale alla collaborazione nella nuova programmazione territoriale in materia di artigianato, espresso con deliberazione del 23 aprile 2026;

- parimenti, il nuovo istituto delle aree di sviluppo dell'artigianato è stato presentato al sistema delle autonomie locali, attraverso l'incontro avvenuto in data 23 marzo 2026 con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani (UNCHEM), dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia (ANPCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), di Autonomie Locali Italiane (ALI), nel quale è stato riscontrato il positivo interesse ad una programmazione territoriale in materia di artigianato;

- il Settore regionale "Artigianato" della Direzione "Competitività del sistema regionale" ha, inoltre, effettuato un'analisi dei dati tratti dal Registro delle imprese delle Camere di commercio piemontesi, resi pubblici da Unioncamere Piemonte nel 2025, al fine di rilevare il contesto di riferimento delle imprese artigiane in Piemonte, per quanto funzionale ai fini della definizione di indirizzi e criteri per l'individuazione delle ASA, sintetizzabile come segue:

- sono circa 115.000 le imprese artigiane registrate sul territorio piemontese (27,1% delle imprese totali della regione); la distribuzione delle imprese artigiane sui territori provinciali viene riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- a livello settoriale la prima realtà per numerosità è rappresentata dal comparto edile, con circa il 42,7% delle realtà artigiane piemontesi; seguono altri servizi (27,5%), industria in senso stretto

(20%), commercio (6,2%), turismo (2,8%), agricoltura (0,7%);

- il Settore regionale “Artigianato”, con la collaborazione del Settore regionale “Sistema informativo territoriale e ambientale” della Direzione “Ambiente, Energia e Territorio”, ha rilevato, inoltre:

- l'articolazione del territorio piemontese negli ambiti di integrazione territoriale (AIT), di cui al Piano territoriale regionale approvato nel 2011 e s.m.i., gravitanti intorno a centri urbani principali;
- la perimetrazione sul territorio di diverse aggregazioni territoriali di Enti locali e/o altri soggetti, funzionale all'attuazione dell'articolo 9 bis, comma 1 della L.R. 1/2009 relativamente alle sinergie di programmazione che si possono potenzialmente attivare: 14 Strategie urbane d'area (SUA- PR-FESR 2021-2027, Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale, RSO5.1 – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato ed inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR), 6 Strategie territoriali per le Aree Interne, 24 Aree territoriali omogenee-Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, nonché Distretti del commercio, Gruppi di Azione Locale-Leader, Unioni di comuni/Unioni montane/Unioni collinari.

Dato atto che con legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e con D.G.R. 9 febbraio 2026, n. 1- 2209 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria." sono stanziati risorse per supportare l'individuazione e avvio delle ASA, in modo progressivo nel tempo, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria PMI Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) sul capitolo 153998, annualità 2026-2027-2028.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di:

- approvare, in attuazione dell'articolo 9 bis, comma 3 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1, i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato, come stabiliti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- approvare, in attuazione del Programma regionale per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2026-2028 di cui alla D.G.R. n. 17-2116 del 29 dicembre 2025 (Azione n. 16), dell'art. 6 della L.R. n. 34/2004, e del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028, i criteri di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per una misura di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato, da realizzare in collaborazione con Unioncamere Piemonte nell'ambito della convenzione di cui agli artt. 22 e 22 bis della L.R. 1/2009;

- approvare gli indirizzi di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla voce "Struttura competente all'attuazione della misura e monitoraggio", per l'integrazione della convenzione stipulata con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte ai sensi degli articoli 22, comma 5 e 22 bis della L.R. 1/2009 e s.m.i., per il biennio 2026-2027 (rep. n. 259 del 15 luglio 2025), per la collaborazione nella promozione e sviluppo del settore artigiano mediante le aree di sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 9 bis della citata L.R. 1/2009 e s.m.i. e per la gestione della predetta misura regionale di sostegno all'individuazione e avvio delle aree stesse;

- approvare la destinazione di risorse di importo pari a complessivi euro 966.000,00 per l'attuazione della predetta misura di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato, in

conformità a quanto previsto negli Allegati A e B.

Dato atto che il presente provvedimento per l'importo complessivo di euro 966.000,00 trova copertura sul capitolo 153998, Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, per un importo di euro 312.785,00 per l'anno 2026, per euro 182.500,00 per l'anno 2027 e per euro 470.715,00 per l'anno 2028, demandando gli atti di impegno necessari al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, di importo pari ad euro 966.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Visti:

il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;

la D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

la D.G.R. 30 gennaio 2026, n. 3-2182 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali";

la D.G.R. 29 dicembre 2025, n. 17-2116 "Legge regionale n. 34/2004, articolo 6. Approvazione del "Programma pluriennale d'intervento per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2026-2028" e disposizioni sulla prosecuzione della misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione diversificazione dei processi produttivi", di cui alla D.G.R. n. 9-8574 del 22 marzo 2019, da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 37-542 del 16 dicembre 2024.";

il Documento di economia e finanza regionale (DEF) 2026-2028, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 26 gennaio 2026, n. 139-1545;

la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

la D.G.R. 9 febbraio 2026, n. 1- 2209 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.".

DELIBERA

1) di approvare, in attuazione all'articolo 9 bis, comma 3 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1, i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato, come stabiliti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, in attuazione del Programma regionale per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2026-2028/Azione n. 16 di cui alla D.G.R. n. 17-2116 del 29 dicembre 2025 (L.R. n. 34/2004, art. 6) e del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028, i criteri di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per una misura di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato, da realizzare con Unioncamere Piemonte nell'ambito della convenzione di collaborazione di cui agli artt. 22 e 22 bis della L.R. 1/2009;

3) di approvare gli indirizzi di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla voce "Struttura competente all'attuazione della misura e monitoraggio", per l'integrazione della convenzione stipulata con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte ai sensi degli articoli 22, comma 5 e 22 bis della L.R. 1/2009 e s.m.i., per il biennio 2026-2027 (rep. n. 259 del 15 luglio 2025) per la collaborazione nella promozione e sviluppo del settore artigiano mediante le aree di sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 9 bis della L.R. 1/2009 e s.m.i. e per la gestione della misura regionale di sostegno all'individuazione e avvio delle aree stesse di cui al punto 2;

4) di approvare la destinazione di risorse per un importo pari a euro 966.000,00 per l'attuazione della predetta misura di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato, in conformità a quanto previsto negli Allegati A e B;

5) che l'importo complessivo pari a euro 966.000,00 trova copertura sul capitolo 153998, Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, per un importo di euro 312.785,00 per l'anno 2026, per euro 182.500,00 per l'anno 2027 e per euro 470.715,00 per l'anno 2028;

6) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

7) di demandare al Settore regionale "Artigianato" della Direzione "Competitività del Sistema regionale" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari, compresi gli atti di impegno, per l'attuazione della presente deliberazione da predisporre sulla base degli indirizzi e criteri di cui agli Allegati A e B;

8) di demandare la stipula e la relativa sottoscrizione dell'integrazione della convenzione per il biennio 2026-2027 stipulata tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, da predisporre sulla base degli indirizzi di cui alla presente deliberazione, al Dirigente del Settore regionale "Artigianato" della Direzione "Competitività del Sistema regionale".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

CRITERI E MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA COSTITUZIONE DELLE AREE DI SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2009, ART. 9-BIS.

PREMESSA

Le aree di sviluppo dell'artigianato (di seguito anche brevemente ASA), ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., sono *"ambiti provinciali e metropolitani, nei quali enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali, liberamente aggregati, valorizzano le produzioni artigiane, attraverso strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio, accrescendone l'attrattività e rigenerando il tessuto urbano, attraverso la promozione delle imprese artigiane che ivi esercitano la loro attività per sostenerne la competitività, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione"*.

L'articolo 9-bis, comma 2 della L.R. 1/2009 prevede che *"i comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane nelle loro articolazioni territoriali e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infracomunali"*.

Attraverso il nuovo istituto delle aree di sviluppo dell'artigianato la Regione intende valorizzare il concorso degli Enti locali (Comuni singoli e associati), delle Confederazioni artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, del sistema camerale e di altri soggetti pubblici e privati, nella programmazione organica di interventi che consentano di sostenere e promuovere le produzioni artigiane in Piemonte, anche di eccellenza, attraverso progetti di investimento e sviluppo che rafforzino la competitività delle imprese artigiane, agevolino il ricambio generazionale e l'orientamento, valorizzino l'attività artigianale e la relativa formazione, supportino i servizi alle imprese e la sicurezza, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione e valorizzando sinergie di risorse pubbliche e private; la predetta programmazione territoriale consente di promuovere strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio stesso, rigenerandolo e accrescendone l'attrattività.

Le aree di sviluppo dell'artigianato non si connotano quali nuove istituzioni in aggiunta a quelle esistenti, ma quali strumenti di libera aggregazione, attraverso protocolli di intesa, di soggetti pubblici e privati di un territorio che, partendo da una analisi del contesto territoriale di risorse, potenzialità e fabbisogni e dello specifico bacino territoriale di imprese artigiane, addivengono a un programma territoriale di azioni organiche per la realizzazione di interventi funzionali allo sviluppo dell'area territoriale e del suo tessuto di imprese artigiane.

L'istituto delle ASA di cui all'articolo 9-bis della L.R. 1/2009 rappresenta uno strumento di programmazione incentrato sul principio di sussidiarietà, potendo integrare e potenziare interventi ed esperienze maturati sui territori, anche grazie ad altre progettualità o soggetti che agiscono per lo sviluppo locale, tra cui si possono annoverare le Strategie urbane d'area (PR-FESR 2021-2027), le Strategie territoriali per le Aree Interne, le azioni delle Aree territoriali omogenee della programmazione integrata per lo sviluppo e la coesione del Piemonte, le Unioni montane, Unioni collinari, Unioni di comuni associati in conformità alla L.R. n. 11 del 28/09/2012, i Gruppi di azione locale-Leader, i Distretti urbani e diffusi del commercio, ecc.

Il ruolo dei Comuni, rappresentanti delle comunità del territorio, viene valorizzato attraverso le aree di sviluppo dell'artigianato con la condivisione da parte di Enti locali dello sviluppo di politiche comuni,

superando la diffusa frammentazione del territorio piemontese (1180 Comuni, di cui solo 32 superiori a 20.000 abitanti) che sovente rappresenta un fattore di criticità rispetto alle esigenze di programmazione e gestione di interventi per affrontare problematiche complesse e per adottare soluzioni efficaci.

D'altra parte, le aree di sviluppo dell'artigianato danno risalto anche ad un ruolo propulsivo e al concorso di apporti che, insieme agli Enti locali, possono essere in grado di esprimere le Confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché altri soggetti pubblici e privati, imprese e formazioni sociali, per la definizione di strategie e programmi per affrontare situazioni critiche quali quelle manifestatesi negli ultimi anni e nel contesto attuale (pandemie, difficoltà economiche, inflazione, calo dei consumi di beni e servizi, difficoltà nel ricambio generazionale nelle imprese, dinamiche demografiche, sostenibilità ambientale, ecc.) e per promuovere le imprese artigiane, il loro ruolo di rilievo nel tessuto delle comunità locali e la loro competitività sui mercati.

In sintesi, mediante il nuovo istituto delle aree di sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 9-bis della L.R. 1/2009 si intendono perseguire quali obiettivi strategici regionali di medio-lungo periodo:

- il riconoscimento di ambiti di programmazione locale in materia di artigianato, individuati tenendo conto della distribuzione delle imprese artigiane del Piemonte, in cui i soggetti del territorio, evidenziate le criticità che ostacolano o compromettono il mantenimento e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale artigiano, formulano un programma strategico e di interventi correlati alle peculiarità del territorio e alla sua vocazione di sviluppo;

- la valorizzazione delle sinergie attivabili nei predetti ambiti per promuovere il tessuto di imprese artigiane esistente, sostenerne l'innovazione, la capacità produttiva e il passaggio generazionale, nonché creare condizioni di attrattività e rigenerazione del territorio stesso, anche con l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali artigiane, in armonia con quanto previsto nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2026-2028 (Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 26 gennaio 2026, n. 139-1545) e nel Programma regionale per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2026-2028 di cui alla D.G.R. n. 17-2116 del 29 dicembre 2025 (L.R. n. 34/2004, art. 6);

- la valorizzazione e promozione a livello territoriale, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 1/2009 e s.m.i., di qualità ed eccellenza delle imprese artigiane che esprimano valori distintivi di tradizione e tipicità, di qualità nei processi produttivi, nei materiali impiegati e nel legame ai luoghi di origine, di creatività, di innovazione, di sostenibilità ambientale, di formazione, di inclusione, di valorizzazione economica culturale e sociale del territorio.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3 della legge regionale 1/2009 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato; la struttura regionale competente in materia di artigianato, verificata la rispondenza delle proposte degli Enti locali di cui sopra ai criteri e alle modalità definiti dalla Giunta regionale, riconosce le aree di sviluppo dell'artigianato (comma 4 dello stesso articolo).

Di seguito sono, pertanto, definiti:

1. i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato (articolo 9-bis, comma 3 della legge regionale 1/2009 e s.m.i.);

2. il processo per il riconoscimento delle aree di sviluppo dell'artigianato (articolo 9-bis, comma 4 della legge regionale 1/2009 e s.m.i.).

* * * * *

1. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA COSTITUZIONE DELLE AREE DI SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

1.1. DIMENSIONAMENTO TERRITORIALE

Nelle aree di sviluppo dell'artigianato Enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali si aggregano liberamente mediante protocolli d'intesa.

Le proposte di individuazione di ASA, presentate alla Regione da comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane nelle loro articolazioni territoriali e comunque previo accordo con le stesse, potranno valorizzare ambiti di integrazione territoriale quali quelli definiti dal Piano territoriale regionale approvato nel 2011 e s.m.i. (AIT), omogeneità di tipo socio-economico e di necessità di intervento e sinergie con aggregazioni territoriali operanti sul territorio quali le Strategie urbane d'area, Strategie Aree interne, Aree territoriali omogenee-Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, Unioni di comuni/Unioni montane/collinari, Gruppi di Azione Locale, Distretti del commercio, ecc..

L'estensione delle aree di sviluppo dell'artigianato, rappresentata dal territorio degli Enti locali sottoscrittori del protocollo d'intesa su cui insiste un bacino di imprese registrate alla Camera di Commercio con la qualifica artigiana, deve presentarsi congrua per la formulazione di una programmazione strategica territoriale funzionale a risolvere le problematiche e promuovere la valorizzazione di quel bacino di imprese, nonché idonea alle esigenze di realizzazione di interventi.

La normativa di cui all'articolo 9 bis, comma 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. e le finalità sopra illustrate indicano come elementi di riferimento per l'individuazione delle ASA:

- gli ambiti provinciali e metropolitani;
- le imprese artigiane che ivi esercitano la loro attività, la cui distribuzione territoriale è attestata nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte.

Le circa 115.000 imprese artigiane presenti in Piemonte (dati CSI/Infocamere 2025) risultano distribuite negli ambiti provinciali/metropolitani come segue:

- ambito metropolitano di Torino:	60.694 imprese (incidenza 52,5%)
- ambito provinciale di Cuneo:	17.394 (15,0%)
- ambito provinciale di Alessandria:	10.032 (8,7%)
- ambito provinciale di Novara:	8.805 (7,6%)
- ambito provinciale di Asti:	6.002 (5,2%)
- ambito provinciale di Biella:	4.515 (3,9%)
- ambito provinciale di Vercelli:	4.325 (3,7%)
- ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola:	3.964 (3,4%).

Ai fini della copertura dell'intero territorio regionale si ritiene di considerare quale riferimento convenzionale un bacino di circa 5.000 imprese artigiane per ASA, garantendo almeno un'area di sviluppo dell'artigianato per provincia.

Negli ambiti provinciali/metropolitani della regione possono essere, pertanto, individuate fino ad un massimo di 23 ASA articolate come segue:

- fino a 12 ASA nell'ambito metropolitano di Torino: il Comune capoluogo di regione può proporre l'individuazione di un'unica ASA ovvero fino a quattro ASA intercomunali e/o infracomunali di Circostrizioni; sul restante territorio metropolitano possono essere individuate fino a otto ASA;
- fino a 3 ASA nell'ambito provinciale di Cuneo;
- fino a 2 ASA nell'ambito provinciale di Alessandria;
- fino a 2 ASA nell'ambito provinciale di Novara;
- 1 ASA nell'ambito provinciale di Asti;
- 1 ASA nell'ambito provinciale di Biella;
- 1 ASA nell'ambito provinciale di Vercelli;
- 1 ASA nell'ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola.

Al termine della fase di avvio sperimentale del nuovo istituto nel triennio 2026-2028, con provvedimento della Giunta regionale verrà definita la continuazione del processo, anche sulla base delle risultanze della programmazione territoriale avviata.

In considerazione di una distribuzione delle imprese artigiane sul territorio disomogenea, particolarmente evidente nell'ambito metropolitano di Torino con una forte concentrazione nel capoluogo e dispersione nel resto territorio, nonché nelle zone montane della regione, viene ammessa l'individuazione di ASA con una dimensione ridotta, in ogni caso nel rispetto dei limiti dimensionali minimi di almeno 1.200 imprese artigiane, purché tali nuclei rappresentino elementi di avvio e di propulsione di un processo aggregativo in evoluzione, aperto all'adesione di ulteriori Comuni fino alla copertura del complessivo territorio provinciale/metropolitano.

Ai fini della copertura del territorio regionale è in ogni caso ammessa e incentivata l'aggregazione successiva di ulteriori Comuni/Unioni di Comuni, montane, collinari alle ASA riconosciute, anche in conformità a quanto stabilito nell'Allegato B della presente deliberazione.

Non è possibile per un Ente locale partecipare a più di un'ASA, salvo per il Comune capoluogo regionale.

Il riconoscimento delle ASA ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 4 della legge regionale 1/2009 e s.m.i. viene avviato progressivamente secondo la precedenza temporale di presentazione delle proposte (Punto 2 del presente Allegato).

* * * * *

1.2 PROTOCOLLO D'INTESA DELL'AREA DI SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

L'articolo 9-bis, comma 1 della L.R. 1/2009 e s.m.i., prevede la libera aggregazione, in ambiti provinciali e metropolitani, di diversi soggetti: Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni/Unioni montane/Unioni collinari associati in conformità alla L.R. n. 11 del 28/09/2012), confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali.

L'individuazione delle aree di sviluppo dell'artigianato richiede, pertanto, che sia stipulato un PROTOCOLLO D'INTESA tra Ente/Enti locali, almeno una fra le Confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché eventuali altri soggetti interessati, che stabilisca:

- la delimitazione dell'ambito territoriale dell'area di sviluppo dell'artigianato proposto,

corrispondente a quello degli Enti locali aderenti, nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 1.1 - Dimensionamento territoriale, e la relativa denominazione;

► il ruolo e i reciproci rapporti dei soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa: Ente locale capofila, almeno una delle Confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri Enti locali, nonché altri soggetti aderenti; in particolare, sono indicati gli impegni dei soggetti sottoscrittori rispetto alla programmazione, gestione e finanziamento degli interventi nell'ambito dell'ASA; la Camera di Commercio aderente al protocollo d'intesa mette a disposizione data base, elementi e analisi del sistema camerale derivanti dalle risultanze del Registro delle imprese;

► il Programma strategico dell'area di sviluppo dell'artigianato, contenente finalità e obiettivi generali che i soggetti sottoscrittori del Protocollo d'intesa concordano di perseguire nel medio-lungo periodo nell'area, formulato in conformità a quanto previsto al successivo Punto 1.2.1;

► l'Ente locale capofila dell'area di sviluppo dell'artigianato, le cui funzioni comprendono, in particolare:

- la proposta alla Regione di individuazione di ambito territoriale configurabile come area di sviluppo dell'artigianato, nel rispetto dei criteri di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 della L.R. 1/2009;
- lo svolgimento, anche in collaborazione con le Confederazioni artigiane maggiormente rappresentative e il sistema camerale, di un'azione di impulso e supporto nei confronti di altri Enti locali, nonché di eventuali altri soggetti interessati, ai fini dello sviluppo del partenariato ASA e dell'incremento degli Enti locali aderenti al protocollo d'intesa;
- la formulazione del Programma di interventi dell'area di sviluppo dell'artigianato, di durata triennale, attuativo del Programma strategico allegato al Protocollo d'intesa, che:
 - declina, per ciascun ambito strategico di intervento, gli obiettivi, le attività da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione, relazioni e sinergie, indicatori di risultato;
 - individua i ruoli e gli impegni del Comune capofila, nonché delle confederazioni artigiane, della CCIAA e degli altri soggetti sottoscrittori del protocollo ASA, per l'attuazione del Programma di interventi e le modalità di cooperazione con i soggetti coinvolti nel Programma;
 - individua le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l'attuazione e la gestione a livello locale del Programma;
 - indica la compartecipazione finanziaria che gli Enti locali possono garantire per la realizzazione degli interventi, anche coinvolgendo altri soggetti nel reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione del programma ASA (il piano finanziario: entità dell'investimento e per ciascun intervento le risorse a carico dei soggetti del partenariato);
 - indica il cronoprogramma di realizzazione di ciascun intervento e del Programma complessivo;
- il ruolo di responsabile e referente per il Programma di interventi attuativo, assicurando un'adeguata struttura e capacità amministrativa per la gestione dello stesso; in particolare, l'Ente locale capofila è responsabile dell'attuazione, del coordinamento, della gestione e del monitoraggio del Programma attraverso l'assunzione degli atti necessari e idonea organizzazione, anche con il coinvolgimento di altri soggetti; a tal fine, l'Ente locale capofila può concludere accordi di collaborazione o instaurare forme di cooperazione con altre Amministrazioni pubbliche e soggetti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ricorrere ad incarichi, attività di consulenza e affidamento di servizi in

conformità alla normativa vigente;

- la presentazione di istanza di sostegno all'individuazione e avvio dell'ASA di cui all'allegato B alla presente deliberazione, nonché la gestione, la rendicontazione, il controllo e il monitoraggio degli interventi quale soggetto beneficiario di agevolazione regionale;
 - la responsabilità dei rapporti con la Regione; a tal fine, all'atto della trasmissione della proposta di individuazione dell'ASA, indica il nominativo di un referente per la durata del Protocollo d'intesa, comunicando tempestivamente eventuali sostituzioni;
 - la responsabilità dei rapporti con Unioncamere Piemonte per quanto inerente la misura regionale di sostegno all'individuazione e avvio dell'ASA di cui all'Allegato B della presente deliberazione;
 - i rapporti con i soggetti sottoscrittori del Protocollo d'intesa ASA e con i soggetti coinvolti nell'attuazione della programmazione territoriale ASA;
- l'impegno dei soggetti sottoscrittori, per il perseguimento degli obiettivi comuni del Programma strategico, al finanziamento e/o agli apporti strumentali per la realizzazione di azioni e progetti condivisi nel Programma di interventi;
- la durata del Protocollo d'intesa, almeno triennale;
- le modalità di eventuale modifica del Protocollo d'intesa, in particolare per l'adesione di ulteriori soggetti;
- l'impegno al monitoraggio delle azioni, degli interventi e dei risultati conseguiti nell'area di sviluppo dell'artigianato, anche in conformità alle richieste della Regione.

1.2.1 PROGRAMMA STRATEGICO DELL'AREA DI SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO ALLEGATO AL PROTOCOLLO D'INTESA

Elemento qualificante dell'istituto delle aree di sviluppo dell'artigianato è esprimere un livello territoriale di programmazione orientato:

- al miglioramento del contesto in cui operano le imprese artigiane, nel presente e in prospettiva futura, in modo da rendere il territorio attrattivo, affrontando congiuntamente le sfide e valorizzando competenze, potenzialità e vocazioni;
- alla promozione dello sviluppo delle imprese artigiane ivi insediate, anche di eccellenza.

Espressione della programmazione territoriale sono:

- il Programma strategico per l'area di sviluppo dell'artigianato, di durata almeno triennale, allegato al Protocollo d'intesa di cui al precedente Punto 1.2.;
- il conseguente Programma di interventi attuativo;

essi si basano sulla mappatura partecipata delle risorse locali e sulla rilevazione dei bisogni, per formulare progettualità concrete, sostenute anche da nuove idee, valorizzare risorse esistenti, promuovere e potenziare il tessuto di imprese artigiane, anche di eccellenza, sostenendone la capacità produttiva, l'innovazione, il passaggio generazionale.

La programmazione strategica territoriale si potrà articolare su diverse direttrici e segnatamente:

1. **SERVIZI ALLE IMPRESE ARTIGIANE: potenziamento di servizi esistenti, avvio di nuovi servizi, sinergie tra servizi;** si possono annoverare in questo ambito, a titolo esemplificativo:
 - progetti di rafforzamento dei punti di contatto tra imprese artigiane e soggetti del territorio che erogano servizi alle stesse, potenziando le sinergie e le modalità di erogazione dei servizi, ad es. rafforzamento dei servizi a sportello per l'accesso ad agevolazioni regionali e di altri soggetti (CCIAA, fondazioni bancarie, ecc.), con supporto alle imprese nell'individuazione del loro fabbisogno rispetto alle misure disponibili ed accompagnamento fino alla concessione del beneficio;
 - sperimentazione di sportelli itineranti e/o distaccati a servizio di imprese in aree marginali;
 - progetti per supportare le imprese artigiane nei percorsi per l'adeguamento alle normative della sicurezza del personale e dei beni aziendali, nella digitalizzazione (punti di facilitazione digitale, supporto all'autonomia nell'accesso digitale alla pubblica amministrazione), nella formazione e informazione attraverso servizi di accompagnamento degli imprenditori;
 - progetti e sinergie a supporto della mobilità a servizio delle imprese;
 - servizi e progetti per l'accessibilità e inclusione nell'ambito artigianale di persone fragili per età, genere e vulnerabilità (es. accesso alle imprese artigiane, consegne a domicilio, orari attività);
 - formulazione di "pacchetti di servizi" funzionali a rispondere a bisogni complessi dell'impresa, comprendenti a titolo esemplificativo: accesso a bandi, servizi di mobilità, servizi di accoglienza, rapporti con soggetti della formazione, promozione circuiti turistici, ecc.;

2. **INTERVENTI SUL TERRITORIO:** azioni per il consolidamento e sviluppo del territorio; si possono annoverare, a titolo esemplificativo:
 - progetti che contribuiscano a rilanciare la coesione del territorio in cui operano le imprese artigiane, fronteggiando la frammentazione sociale attraverso interventi di aggregazione delle comunità, di condivisione di iniziative ed eventi, con la partecipazione delle imprese artigiane;
 - progetti di investimento che migliorino il contesto economico, culturale, ambientale in cui sono attive le imprese artigiane e favoriscano sinergie con progetti di turismo sostenibile, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, mobilità, recupero dei borghi abbandonati, innovazione agricola, transizione ecologica, co-housing, estensione della banda larga, servizi sanitari di comunità e telemedicina, per lo smart working e coworking, ecc.;
 - la promozione di interventi in sinergia con progettualità e soggetti che agiscono per lo sviluppo locale, tra cui si possono annoverare le Strategie urbane d'area (PR-FESR 2021-2027), le Strategie territoriali per le Aree Interne, le azioni delle Aree territoriali omogenee della programmazione integrata per lo sviluppo e la coesione del Piemonte, le azioni delle Unioni montane, Unioni collinari, Unioni di comuni associati in conformità alla L.R. n. 11 del 28/09/2012, dei Gruppi di azione locale-Leader, dei Distretti urbani e diffusi del commercio, ecc.;

3. **OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE ARTIGIANE:** ricambio generazionale, fabbisogno occupazionale, i giovani e le produzioni artigiane; si possono annoverare, a titolo esemplificativo:
 - progetti di ricognizione in ambito ASA delle imprese artigiane a rischio chiusura e accompagnamento nel ricambio generazionale in sinergia con servizi e misure esistenti;
 - progetti che agevolino l'acquisizione di manodopera da parte di imprese artigiane in fase di sviluppo e innovazione, attraverso la ricognizione e la facilitazione dell'incontro tra i fabbisogni occupazionali espressi dalle imprese artigiane e l'offerta di manodopera, in collaborazione con servizi esistenti e/o con l'attivazione di nuovi servizi anche di accoglienza e mobilità di manodopera/tirocinanti, a favore delle imprese che non riescono a reperirla in loco per il

depauperamento demografico e/o la maggiore attrattività di territori confinanti/transfrontalieri, ecc.;

- progetti educativi e di orientamento per la valorizzazione dell'attività artigiana, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione dei giovani alla conoscenza del lavoro artigiano nelle imprese del territorio;
- promozione di nuove imprenditorialità artigiane sul territorio;

4. INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE/COMUNICAZIONE; si possono annoverare, a titolo esemplificativo:

- progetti per la comunicazione/promozione della conoscenza delle imprese artigiane, anche in sinergia con eventi/iniziativa/manifestazioni fieristiche e con risorse turistiche/culturali/formative del territorio;
- iniziative divulgative e di esperienza rivolte alle nuove generazioni e al pubblico in generale (es. itinerari per la visita delle imprese artigiane del territorio - iniziative per/con le scuole);
- collaborazioni con media interessati a comunicare peculiarità del territorio e delle produzioni artigiane;

5. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI IMPRESE DI QUALITÀ E DI ECCELLENZA; si possono annoverare, a titolo esemplificativo:

- progetti, anche in sinergia con altri soggetti, per individuare, valorizzare e promuovere imprese di qualità e di eccellenza del territorio che esprimono valori distintivi di tradizione e tipicità, di qualità nei processi produttivi, nei materiali impiegati e nel legame ai luoghi di origine, di creatività, di innovazione, di sostenibilità ambientale, di formazione, di inclusione, di valorizzazione economica culturale e sociale del territorio; le imprese artigiane potranno essere individuate sulla base di indicatori e parametri oggettivi, quali:
 - l'aver ottenuto riconoscimenti e premi da parte istituzioni ed enti che hanno inteso valorizzare qualità ed eccellenza;
 - l'aver effettuato negli ultimi 5 anni investimenti in innovazione tecnologica, digitalizzazione, ecosostenibilità e sviluppo tecnologico dei prodotti e dei processi utili a consolidare competitività e posizionamento nel mercato;
 - l'aver effettuato negli ultimi 5 anni sponsorizzazioni/sostegno a favore di iniziative/eventi per il mantenimento e rafforzamento della cultura e dell'identità del territorio nell'area di sviluppo dell'artigianato, anche attraverso convenzioni e contratti per laboratori con scuole, centri giovani, ecc.;
 - la qualità dell'occupazione nell'impresa artigiana, in relazione a:
 - incidenza del lavoro giovanile e femminile; promozione imprese femminili o a prevalenza femminile (anche attraverso il conseguimento della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 5 della legge 5 novembre 2021 n. 162 e s.m.i.);
 - inclusione di persone con disabilità nell'attività dell'impresa artigiana, anche attraverso l'utilizzo di fornitori che impiegano lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate (oltre obblighi di legge) o del terzo settore;
 - l'ecosostenibilità: prodotti con etichette ecologiche, EcoLabel, Fair Trade o realizzati con materiale ecocompatibile; uso di fornitori locali (almeno il 10%) con il vincolo che rispettino anch'essi criteri eco-sostenibili (sono locali se hanno sede/UL nel raggio di 70 km dalla sede legale/UL dell'impresa artigiana), ecc.;
- progetti per la valorizzazione dei laboratori e botteghe artigianali storiche, espressione di tradizione e legame con il territorio, in attuazione del decreto legislativo 27 dicembre 2024 , n. 219 "Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e

degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118.";

- progetti di comunicazione e informazione sulle imprese artigiane di qualità ed eccellenza del territorio, anche in sinergia con eventi/iniziative e con risorse turistiche/culturali del territorio; progetti di orientamento giovani in laboratori di imprese di qualità ed eccellenza/botteghe scuola;
- progetti per l'accompagnamento di eventuali proposte di riconoscimenti in attuazione del REGOLAMENTO UE 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) per i prodotti artigianali e industriali;

6. **ALTRI INTERVENTI PER LE IMPRESE:** nell'ambito della promozione delle imprese artigiane correlata alla complessiva valorizzazione del loro ruolo in ambito ASA, potrà essere istituita una misura regionale di sostegno nell'accesso al credito per progetti di investimento e sviluppo delle imprese artigiane dell'ASA, attraverso l'istituzione da parte della Regione nell'ambito del Fondo artigianato-Misura sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammmodernamento, l'innovazione e la diversificazione dei processi produttivi di cui all'azione 17 del Programma regionale per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2026-2028 (DGR n. 17-2116 del 29 dicembre 2025), di una riserva di risorse per progetti presentati da imprese artigiane delle aree di sviluppo dell'artigianato riconosciute ai sensi dell'art. 9 bis della L.R. 1/2009.

Il Programma strategico ASA potrà articolarsi in tutti o parte degli ambiti sopra richiamati, con la presenza, in ogni caso, di interventi per servizi alle imprese.

Al fine di definire compiutamente il Programma strategico e il conseguente Programma di interventi attuativo, i soggetti interessati alla individuazione dell'ASA potranno operare favorendo il coinvolgimento e la concertazione dei livelli di governo competenti, delle diverse istituzioni e della società civile, attori dello sviluppo territoriale.

* * * * *

2. PROCESSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AREE DI SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO (articolo 9-bis, comma 4 della legge regionale 1/2009 e s.m.i.).

L'individuazione di aree di sviluppo dell'artigianato secondo i criteri e le modalità di cui alla presente deliberazione si articolerà per ciascuna ASA nel seguente iter:

a) presentazione alla Regione, da parte dell'Ente locale capofila ASA, della proposta di individuazione dell'area di sviluppo dell'artigianato in conformità ai criteri di cui alla presente deliberazione e secondo le modalità ed i termini definiti nell'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato dalla Regione. La proposta deve essere corredata dal Protocollo di Intesa, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti aderenti all'ASA, comprensivo del Programma strategico di cui al punto 1.2.1, e dagli atti degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici, nonché dei soggetti privati con cui è stata espressa l'adesione al Protocollo d'intesa;

b) il Settore regionale "Artigianato" della Direzione "Competitività del sistema regionale", verificata la rispondenza della proposta di cui sopra ai criteri e alle modalità definiti dalla Giunta regionale, adotta il provvedimento di riconoscimento delle aree di sviluppo dell'artigianato ai sensi dell'art. 9 bis, comma 4 della L.R. 1/2009 e s.m.i..

La struttura regionale competente è il Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale e il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore stesso.

L'individuazione delle aree di sviluppo dell'artigianato avverrà secondo l'ordine di presentazione delle proposte da parte degli Enti locali capofila.

Il Settore regionale "Artigianato" verifica, in particolare, quanto segue:

- ✓ che le proposte di individuazione dell'area di sviluppo dell'artigianato siano conformi ai criteri dimensionali di cui al Punto 1.1 del presente Allegato;
- ✓ che il Protocollo d'intesa sia conforme alle indicazioni di cui al Punto 1.2. del presente Allegato;
- ✓ che il Programma strategico allegato al Protocollo d'intesa sia conforme ai contenuti ed obiettivi di cui al Punto 1.2.1 del presente Allegato;
- ✓ che sia presente la dichiarazione dell'Ente locale capofila di essere idoneo in rapporto alla capacità amministrativa per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente deliberazione e, in particolare, da quanto previsto al punto 1.2. del presente Allegato.

Il citato Settore può richiedere integrazioni e chiarimenti per le esigenze istruttorie.

Il provvedimento regionale di conclusione del procedimento di riconoscimento di area di sviluppo dell'artigianato è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di modifiche al Protocollo d'intesa successive al riconoscimento dell'ASA, l'Ente locale capofila ne dà comunicazione alla Regione; il Settore regionale "Artigianato" verifica la permanenza dei requisiti di cui alla presente deliberazione entro sessanta giorni dalla comunicazione;

c) successivamente al riconoscimento dell'ASA, gli Enti locali capofila potranno presentare istanza di sostegno nell'ambito della misura regionale di cui all'Allegato B della presente deliberazione, gestita in collaborazione con Unioncamere Piemonte.

Criteri per la misura di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato (ASA), da realizzare con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte nell'ambito della convenzione di collaborazione di cui agli articoli 22 e 22 bis della L.R. 1/2009. Indirizzi per l'integrazione della convenzione stipulata per il biennio 2026-2027 per la collaborazione nella promozione e valorizzazione dell'artigianato mediante le aree di sviluppo dell'artigianato e per la gestione della misura regionale di sostegno all'individuazione e avvio delle ASA.

Nel contesto dell'attuazione dell'art. 9 bis della L.R. 1/2009 e s.m.i. e della programmazione regionale per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2026-2028 di cui alla DGR n. 17-2116 del 29 dicembre 2025 sono di seguito definiti i criteri per la misura regionale di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato (di seguito anche: ASA), da realizzare in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (di seguito Unioncamere Piemonte) nell'ambito della convenzione di cui agli artt. 22 e 22 bis della L.R. 1/2009, che regola la collaborazione per il perseguimento dei compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e valorizzazione dell'artigianato.

Sono, inoltre, definiti, alla voce "Struttura competente all'attuazione della misura e monitoraggio", gli indirizzi per l'integrazione della convenzione già stipulata con Unioncamere Piemonte per il biennio 2026-2027 (rep. n. 259/2025) per la collaborazione nella promozione e valorizzazione dell'artigianato mediante le aree di sviluppo dell'artigianato e per la gestione della misura regionale di sostegno all'individuazione e avvio delle ASA.

Legge regionale di riferimento	L.R. n. 1 del 14 gennaio 2009 “Testo unico in materia di artigianato” e s.m.i.
Norme di riferimento	Art. 9 bis - art. 10, comma 2, lett. a) - artt. 22 e 22 bis della L.R. n. 1/2009
Denominazione della misura	Misura di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato (ASA)
Obiettivi della misura	<p>La misura è volta a supportare l'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato in conformità a quanto previsto dall'art. 9 bis della L.R. 1/2009, dal Documento di economia e finanza regionale 2026-2028, dal Programma pluriennale d'intervento per lo sviluppo delle attività produttive del periodo 2026-2028 - Azione 16 e dalla presente deliberazione.</p> <p>Il nuovo istituto delle aree di sviluppo dell'artigianato definisce ambiti di programmazione territoriale in materia di artigianato, in cui dall'accordo di soggetti del territorio, liberamente aggregati mediante protocolli d'intesa, scaturiscano programmi di intervento per il sostegno e la promozione delle produzioni artigiane in Piemonte, anche di eccellenza, attraverso progetti di sviluppo e di investimento che rafforzino la competitività delle imprese artigiane, agevolino il ricambio generazionale e l'orientamento, valorizzino l'attività artigiana e la relativa formazione, supportino i servizi alle imprese e la sicurezza, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione; la predetta programmazione territoriale consente anche di promuovere strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio stesso, rigenerandolo e accrescendone l'attrattività.</p> <p>La misura valorizza la collaborazione con Unioncamere Piemonte per la promozione e sviluppo del settore artigiano nell'ambito della convenzione di cui agli artt. 22 e 22 bis della L.R. 1/2009.</p>

Interventi ammissibili	<p>La misura di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato (ASA) nel biennio 2026-2027 prevede il supporto agli Enti locali capofila ASA nello sviluppo del partenariato ASA, nella predisposizione della relativa programmazione e nel coordinamento, gestione e monitoraggio di attività, anche attraverso accordi con altri Enti e il ricorso ad incarichi, attività di consulenza e/o affidamento di servizi in conformità alla vigente normativa; in particolare è riconosciuto il concorso alle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le attività di analisi, studio, approfondimento di criticità e problemi del territorio, delle sue potenzialità e vocazioni di sviluppo, del tessuto imprenditoriale artigiano dell'ASA e dei relativi bisogni, delle sinergie attivabili con i programmi di soggetti attivi nella valorizzazione del territorio per il miglioramento del contesto sociale, culturale, ambientale, economico, nonché con le programmazioni territoriali di Strategie urbane d'area, Strategie Aree interne, Aree territoriali omogenee-Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, Gruppi di Azione Locale, Unioni di comuni/Unioni montane/Unioni collinari, Distretti del commercio, Comunità energetiche, ecc.. ; • per l'accompagnamento allo sviluppo del partenariato ASA, in conformità ai criteri stabiliti nell'allegato A della presente deliberazione; • per la predisposizione del Programma di interventi ASA, di durata triennale, attuativo del Programma strategico parte integrante del Protocollo d'intesa di cui all'allegato A della presente deliberazione; • per le attività di coordinamento e tecnico-amministrative dell'Ente locale capofila, svolte anche in collaborazione con altri Enti locali dell'ASA, con le confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative e con la Camera di commercio dell'ambito ASA, per l'avvio delle attività nell'area di sviluppo dell'artigianato. <p>Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento di tasse, imposte, contributi; • che danno luogo all'introito di un corrispettivo; • per erogazioni liberali; • qualsiasi forma di autofatturazione; • il costo del personale del soggetto beneficiario (Amministrazioni comunali, ecc); • le spese generali (telefoniche, riscaldamento, energia); • contributi ex art. 12 L. 241/90.
Beneficiari della misura	<p>Sono beneficiari della misura di concessione di contributo a fondo perduto per il sostegno all'individuazione e avvio delle ASA gli Enti locali, Comuni o Unioni di Comuni/Unioni montane/Unioni collinari associati in conformità alla L.R. n. 11 del 28/09/2012 e s.m.i., capofila delle aree di sviluppo dell'artigianato riconosciute ai sensi dell'art. 9 bis, comma 4 della L.R. 1/2009 in conformità a quanto stabilito dall'Allegato A della presente deliberazione di Giunta regionale.</p>
Dotazione finanziaria	<p>La dotazione finanziaria per la misura di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato nel biennio 2026-2027 ammonta ad euro 966.000,00, al lordo di quota percentuale a Unioncamere Piemonte per concorrere alle spese di gestione della misura (cinque per cento, pari a euro 46.000,00, sull'importo complessivo per il biennio fino a euro 920.000,00</p>

	<p>destinato ai contributi agli Enti locali capofila delle aree di sviluppo dell'artigianato).</p> <p>La dotazione finanziaria di cui sopra trova copertura sul capitolo n. 153998 della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo I, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028.</p> <p>La liquidazione a Unioncamere Piemonte dell'importo di cui sopra verrà effettuata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un acconto pari a euro 312.785,00, successivamente alla sottoscrizione della convenzione per l'avvio della misura; - ulteriori liquidazioni fino all'importo di euro 966.000,00 a seguito di richiesta da parte di Unioncamere Piemonte correlata all'avanzamento delle concessioni di contributi agli Enti locali capofila delle ASA riconosciute.
<p>Struttura competente all'attuazione della Misura e monitoraggio</p>	<p>Unioncamere Piemonte, nell'ambito della convenzione di cui agli artt. 22 e 22 bis della L.R. n. 1/2009 con la Regione Piemonte - Settore "Artigianato" della Direzione "Competitività del sistema regionale", gestisce la misura di sostegno all'individuazione e avvio delle aree di sviluppo dell'artigianato in conformità agli indirizzi e criteri definiti dalla Regione Piemonte.</p> <p>Unioncamere Piemonte, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mette a disposizione risorse tecniche e organizzative per l'attuazione della misura e individua il responsabile del procedimento di concessione dei contributi agli Enti locali capofila ASA; - formula e pubblica il bando per la concessione dei contributi regionali nel biennio 2026-2027, gestisce lo sportello per la presentazione digitale delle domande su propria piattaforma; - effettua l'istruttoria delle istanze, concede ed eroga i contributi; - assolve gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in qualità di soggetto concedente; - procede alla eventuale revoca totale o parziale e al recupero delle somme indebitamente percepite dai beneficiari; - conserva la documentazione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla data dell'ultimo pagamento effettuato in favore del beneficiario, rendendola disponibile per i controlli; - restituisce a Regione Piemonte le eventuali somme non erogate e quelle introitate a seguito di azioni di recupero al termine della gestione biennale. <p>Ai fini del controllo e monitoraggio regionale sull'attuazione della misura Unioncamere Piemonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunica trimestralmente l'andamento delle concessioni agli Enti locali capofila ASA indicando, in particolare, il numero di istanze pervenute e l'esito, i contributi concessi con indicazione dei beneficiari, le revoche e le rideterminazioni di contributi; - trasmette alla Regione i Programmi di interventi ASA ricevuti dagli Enti capofila; - fornisce a Regione Piemonte, su richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attività svolta; - al termine dell'attività, trasmette una relazione conclusiva nella quale, oltre agli elementi e dati di cui sopra, si evidenzino i controlli effettuati ai sensi della normativa vigente.

<p>Tipologia ed entità dell'agevolazione</p>	<p>L'agevolazione consiste in un contributo regionale a fondo perduto concesso all'Ente locale capofila di ASA riconosciuta con provvedimento regionale di cui all'art. 9 bis, comma 4 della L.R. 1/2009 per il sostegno agli interventi ammissibili della presente misura.</p> <p>Il predetto contributo regionale è concesso in un importo variabile da euro 25.000,00 a euro 40.000,00 sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo base fino a euro 25.000,00 qualora l'ASA riconosciuta abbia un bacino di imprese artigiane tra 1.200 e 3.000 (fonte dati Infocamere 2025); - il predetto importo è incrementato di euro 15.000,00 per bacini di imprese superiori a 3000 imprese. <p>In caso di adesione di ulteriori Comuni e/o Unioni di Comuni/Unioni montane/Unioni collinari successivamente al riconoscimento dell'ASA, il contributo concesso all'Ente capofila viene incrementato in relazione all'incremento del bacino di imprese dell'ASA nel rispetto delle disposizioni di cui sopra.</p> <p>Il contributo regionale, nel rispetto dei limiti massimi di cui sopra, copre fino all'80% delle spese ammissibili e documentate; l'Ente locale capofila garantisce la compartecipazione per la parte non coperta dal finanziamento regionale coinvolgendo i soggetti aderenti all'ASA nel reperimento delle risorse economiche necessarie o con proprie risorse strumentali.</p>
<p>Concessione dei contributi</p>	<p>I contributi regionali della presente Misura sono concessi a seguito di pubblicazione di bando da parte di Unioncamere Piemonte sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sui siti istituzionali di Regione Piemonte e del sistema camerale, con indicazione della data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande.</p> <p>Le domande di contributo sono presentate dall'Ente locale capofila ASA su piattaforma informatica di Unioncamere Piemonte.</p> <p>Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione da parte dell'Ente locale capofila di: <ul style="list-style-type: none"> • provvedere alla definizione del Programma di interventi di ASA e ad ogni altro adempimento per l'attuazione della presente misura in conformità a quanto stabilito dalla presente deliberazione; • collaborare con i soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa per la formulazione del Programma di interventi di ASA anche sulla base di dati, elementi e analisi del sistema camerale derivanti dalle risultanze del Registro delle imprese; • assumere la responsabilità dell'attuazione, coordinamento, gestione, controllo e monitoraggio degli interventi in ambito ASA, attraverso l'assunzione degli atti necessari e idonea organizzazione, anche con il coinvolgimento di altri soggetti; l'Amministrazione può concludere accordi di collaborazione o instaurare forme di cooperazione con altre Amministrazioni pubbliche e soggetti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della vigente normativa; • assicurare un'adeguata struttura e capacità amministrativa per la gestione di quanto sopra, anche attraverso il ricorso ad incarichi, attività di consulenza e/o affidamento di servizi in conformità alla vigente normativa; • impegnarsi alla gestione, rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi quale soggetto beneficiario di agevolazione regionale, anche in conformità alle richieste della Regione; • impegnarsi a tenere i rapporti con i soggetti sottoscrittori del

	<p>Protocollo d'intesa ASA e con i soggetti coinvolti nella programmazione territoriale ASA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire l'impegno finanziario necessario per il cofinanziamento degli interventi ammissibili di cui alla presente misura, anche coinvolgendo i soggetti aderenti all'ASA nel reperimento delle risorse necessarie, con l'assunzione degli appositi provvedimenti; <p>- il Protocollo d'intesa sottoscritto dai soggetti dell'ASA, con allegato il programma strategico ASA;</p> <p>- il provvedimento regionale di riconoscimento dell'ASA.</p> <p>I contributi sono concessi sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, a valere sulla dotazione finanziaria della Misura di cui sopra, verificata la rispondenza ai criteri di cui alla presente deliberazione e al bando.</p> <p>Il contributo viene erogato in due tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un acconto del 50% al ricevimento della comunicazione di avvio attività da parte del Comune capofila ASA; • il saldo a seguito di rendicontazione delle attività, con allegato il Programma di interventi ASA, una relazione illustrativa dell'attività svolta e la documentazione giustificativa delle spese sostenute. <p>La relazione illustrativa e la rendicontazione, a pena di revoca del contributo, devono essere effettuate esclusivamente mediante la compilazione di apposito modello allegato al bando.</p> <p>La relazione e la rendicontazione sono firmate dal legale rappresentante dell'Ente locale e sottoscritte dal Responsabile dei servizi finanziari. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese.</p> <p>Sono rendicontabili le spese fatturate (fattura o nota professionale) integralmente liquidate dal soggetto beneficiario. In fase di rendicontazione andrà prodotta l'evidenza contabile dei pagamenti effettuati. Non sono ammessi pagamenti in contanti.</p> <p>In ottemperanza alle disposizioni inerenti il Codice Univoco di Progetto (CUP), di cui all'art. 5, comma 6, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e s.m.i., nonché alla circolare MEF n. 1 dell'8 gennaio 2025, sono ammissibili a contributo solo i costi documentati in conformità alla predetta normativa sul CUP; Unioncamere Piemonte impartisce ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.</p>
Controlli e monitoraggio	<p>Unioncamere Piemonte può svolgere controlli e sopralluoghi sulle operazioni sostenute da contributo regionale in ogni fase del procedimento; effettua attività di monitoraggio, anche sulla base di indicatori predefiniti concordati con la Regione; definisce le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni e osserva le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza dei contributi.</p>

	<p>I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.</p>
Termini	<p>I provvedimenti di conclusione dei procedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente misura sono assunti entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, salva la sospensione dei termini ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.</p> <p>La trasmissione, da parte dell'Ente locale capofila beneficiario, della rendicontazione della spesa relativa al contributo concesso viene effettuata entro un anno dalla concessione del contributo.</p> <p>Il controllo sulla rendicontazione si conclude entro 90 giorni dalla trasmissione da parte dell'Ente locale capofila della documentazione a rendicontazione.</p> <p>Tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa del contributo deve essere conservata per dieci anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale, in conformità alla normativa vigente.</p>
Revoca - rideterminazione del contributo concesso	<p>Unioncamere Piemonte dispone la revoca dei contributi qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio; b) mancata realizzazione degli interventi previsti dalla presente misura entro i termini, ove previsti; c) intervento di variazione sostanziale dell'operazione sostenuta da contributo regionale o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nella presente deliberazione e nel bando, incompatibili con il mantenimento dei contributi; d) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in ragione della specificità del contributo; e) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario. <p>La revoca può essere disposta in misura totale per l'intero beneficio concesso, ovvero in misura parziale con rideterminazione del contributo, quando la rendicontazione delle spese ammissibili risulta inferiore al contributo concesso, secondo quanto definito dalla presente deliberazione e dal bando; viene in ogni caso disposta la revoca totale per rendicontazioni sotto la soglia percentuale del 30 per cento rispetto alla concessione.</p>